



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1019 del 2020, proposto da

\_\_\_\_\_, rappresentato e difeso dall'avvocato Dora Zappia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;

***per l'annullamento***

*previa sospensiva, del provvedimento di revoca della misura di accoglienza, Prot.*

*n. 0058312 del 3.8.2020, notificato il 3.8.2020, emesso dal Prefetto di Verona.*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Verona;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020;

Visto l'art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;

Visto l'art. 84 del decreto legge n.18 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;

Visto l'art. 60 del cod. proc. amm;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2020 la dott.ssa Mara Spatuzzi e trattenuta la causa in decisione ex art. 25 del decreto legge n.137 del 2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, richiedente asilo, impugna il provvedimento del 3 agosto 2020, indicato in epigrafe, con cui la Prefettura di Verona gli ha revocato la misura di accoglienza in quanto si era allontanato dal centro in cui era accolto senza preventiva autorizzazione della Prefettura, in violazione delle norme governative emanate a causa della diffusione del contagio da COVID-19, e si trovava a Reggio Emilia, dove vive la compagna in stato di gravidanza.

Il ricorrente deduce i seguenti motivi di ricorso:

1) *violazione di legge: mancata applicazione dell'art. 7 e 8 del d.lgs. 241/90; mancata partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo*, in quanto il provvedimento è stato adottato senza il dovuto preavviso all'interessato che non ha potuto partecipare al procedimento e non ha potuto in tale sede documentare e motivare le ragioni che lo avevano condotto a recarsi presso la compagna, eventi che comunque non sarebbero stati circostanziati dall'Amministrazione nel provvedimento;

2) *violazione di legge: mancata e/o carente motivazione in applicazione dell'art. 3 L. 241/1990; eccesso di potere: carenze istruttorie, sviamento di potere.*

Il ricorrente lamenta il difetto di motivazione e di istruttoria del provvedimento impugnato che sarebbe stato adottato facendo riferimento ad una sola condotta considerata contraria al regolamento, senza che il ricorrente abbia potuto presentare compiutamente le proprie ragioni e senza valorizzare, invece, il complessivo contegno da sempre tenuto dal ricorrente, come evidenziato anche nella relazione della Cooperativa che gestisce il Centro di accoglienza, da cui emergerebbe, tra l'altro, che il ricorrente aveva sempre avuto un comportamento rispettoso delle regole, si era allontanato dal Centro per andare dalla fidanzata incinta a Reggio Emilia ed era rimasto a Reggio Emilia, invece di rientrare al Centro di accoglienza, su espressa indicazione del responsabile del Centro.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno contrastando le avverse pretese.

Alla camera di consiglio dell'11 novembre 2020, non avendo le parti depositato istanza di discussione da remoto, il ricorso è stato trattenuto in decisione allo stato degli atti per la definizione con sentenza semplificata ex art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020 e art. 60 del c.p.a., sussistendone i relativi presupposti.

Il ricorso è fondato, secondo quanto segue.

Si ricorda, innanzitutto, che, come da giurisprudenza costante, la revoca delle misure di accoglienza è provvedimento di carattere chiaramente sanzionatorio (Consiglio di Stato, sez. III, 31 maggio 2018, n. 3297; id., 8 gennaio 2018, n. 80) per il quale è richiesto, in particolare, uno "sforzo motivazionale, frutto di un'attenta e ponderata istruttoria" da parte dell'Amministrazione, che deve esprimersi "valutando in modo approfondito tutti gli elementi che compongono il quadro istruttorio" (TAR Lombardia, Milano, sez. II, 3 ottobre 2018, n. 2201). Inoltre, l'art. 20 della direttiva n. 2013/33/UE, recepita con il D. Lgs. n. 142/2015, consente di adottare sanzioni e di ridurre o revocare le misure di accoglienza, purché nella doverosa osservanza dei principi di proporzionalità e di rispetto della dignità umana (cfr. Tar Milano, sent. n.1970 del 2020 che richiama Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 12 novembre 2019, nella causa C-233/18).

Tanto premesso in relazione alla natura del provvedimento in questione, fondata è

la censura con cui il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990.

Il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza, giusta la ricordata natura sanzionatoria, postula, infatti, una valutazione in concreto della singola fattispecie, anche sotto il profilo della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità delle condotte contestate, da effettuarsi, in assenza di situazioni di urgenza qualificata (non esplicitate nel provvedimento impugnato), soltanto a seguito di un pieno ed effettivo contraddittorio procedimentale, in cui l'interessato abbia potuto fornire il proprio apporto istruttorio, considerate le gravi conseguenze che la misura può determinare per il godimento dei suoi stessi diritti fondamentali (Consiglio di Stato, sez. III, 18 settembre 2018, n. 5445; TAR Emilia Romagna, Parma, 9 dicembre 2019, n. 286; TAR Veneto, sez. III, 18 settembre 2019, n. 1009).

Sotto tale profilo, pertanto, si deve riscontrare l'illegittimità del provvedimento prefettizio, in quanto lo stesso non è stato preceduto da alcuna interlocuzione procedimentale che consentisse al ricorrente di rappresentare le proprie ragioni all'Amministrazione e di fornirle elementi atti a ponderare adeguatamente i fatti, così come in concreto si sono svolti, al fine di poter adeguatamente valutare le relative contromisure sul piano dell'accoglienza.

E fondate sono anche le censure di difetto di istruttoria e di motivazione, essendosi limitata la Prefettura a richiamare nel provvedimento in questione l'unico episodio di allontanamento, senza approfondire e valutare adeguatamente le circostanze concrete inerenti l'episodio riportato nel provvedimento.

Come evidenziato dal ricorrente, infatti, lo stesso coordinatore del CAS, nel comunicare l'episodio alla Prefettura, ha specificato che: "... [il ricorrente] si è recato a Reggio Emilia dalla fidanzata a trascorrere due giorni, motivo per cui, afferma, non ha chiesto autorizzazione preventivamente. Una volta individuato il luogo dove si trovava (...), nel rispetto delle misure restrittive, che includono anche il divieto di circolare senza giustificato motivo, e nel rispetto dell'autoisolamento indicato dalle

autorità tramite il decreto governativo, ho chiesto allo stesso di rimanere lì fino a che non sarà possibile viaggiare liberamente”; poi, con comunicazione del 29 luglio 2020, il coordinatore del CAS ha, tra l’altro, segnalato che il ricorrente “in passato non ha mai infranto il regolamento del centro di accoglienza. A differenza di altri accolti, non ha mai presentato problematiche comportamentali, e di convivenza con gli altri accolti. Inoltre si è sempre dimostrato disponibile a collaborare con gli operatori del centro. L'anno scorso ha svolto un tirocinio lavorativo presso la Cooperativa Sociale Beta dove si è distinto per l'impegno. Si precisa che lo stesso si è attenuto alle indicazioni dello scrivente, ovvero di rimanere a Reggio Emilia, evitando di rientrare al Cas Hotel Monaco, non trasgredendo tali indicazioni, come da disposizioni del decreto governativo”.

Per quanto sopra esposto, pertanto, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato

di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente

Alessio Falferi, Consigliere

Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Mara Spatuzzi**

**IL PRESIDENTE**

**Alessandra Farina**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.